

XXI.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Congedo* — *Comunicazione di una lettera del Ministro dell'Interno per la nomina di sei Senatori che debbono far parte della Commissione d'inchiesta sulle condizioni del Comune di Firenze* — *Votazione per la nomina dei Commissari del Senato chiamati a comporre la Giunta per l'erezione di un monumento nazionale alla gloriosa memoria di S. M. il Re Vittorio Emanuele II* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità* — *Approvazione degli articoli dal 14 al 19 inclusivo* — *Soppressione proposta dal Senatore Vitelleschi, Relatore, all'articolo 20, accettata dal Ministro della Pubblica Istruzione* — *Approvazione dell'articolo 20 emendato e degli articoli 21 e 22* — *Emendamento del Senatore Cavallini all'articolo 23, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo 23 emendato, e del 24* — *Modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale all'articolo 25, accettate dal Ministro* — *Approvazione degli articoli dal 25 modificato fino al 28 inclusivo, ultimo del progetto* — *Rinvio della votazione a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 5 1/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Nitti domanda un congedo di un mese, per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'on. Ministro dell'Interno mi ha partecipato che questa mattina Sua Maestà ha sanzionato la legge relativa all'inchiesta sulle

condizioni finanziarie di Firenze. Occorre dunque che il Senato proceda alla nomina dei sei Senatori che debbono far parte della Commissione.

Domando al Senato se voglia adottare per questa nomina lo stesso procedimento che fu adottato ieri. In tal caso si metterebbe questa nomina all'ordine del giorno di domani.

Non facendosi opposizione, s'intende stabilito che la nomina dei sei Commissari avrà luogo domani per ischede segrete al principio della seduta pubblica; ed a norma del N° 2 dell'articolo 21 del Regolamento.

Si fa l'appello nominale per la nomina dei nove Commissari chiamati a comporre la Giunta per l'erezione in Roma di un monumento na-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1878

zionale alla gloriosa memoria di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procede al sorteggio degli scrutatori.

Scrutatori sono i signori Senatori: Manfredi, Pallavicini e Ricci.

L'urna rimane aperta.

Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge per la « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità ».

Siamo rimasti all'art. 14.

Se ne dà lettura.

Art. 14.

Il trasferimento o la vendita all'interno degli oggetti indicati nell'art. 12 di proprietà privata iscritti nei cataloghi, dovrà essere denunziato alle autorità dal Ministero della Pubblica Istruzione a questo effetto costituite, per la rettificazione dei cataloghi e per ogni altro effetto che importa la custodia e la conservazione dei monumenti.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 15.

Ogni oggetto di quelli contemplati nell'articolo 1° di questa legge per essere esportato all'estero deve essere munito di un attestato dell'autorità locale, a questo effetto costituita, che nulla osta per gli effetti di questa legge alla sua esportazione. Di qualunque degli indicati oggetti sia fatta esportazione all'estero, è data facoltà al Ministero di Pubblica Istruzione di far trarre copie, calchi, lucidi o disegni, quante volte lo stimasse opportuno.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io proporrei che dell'ultima parte di quest'articolo 15 si facesse un comma separato, poichè è una disposizione che fa da sè. Il comma dovrebbe incominciare precisamente dalle parole: *Di qualunque degli indicati oggetti ecc.*

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole Relatore, che si faccia un capoverso separato dell'ultima parte dell'art. 15 la quale comincia con le parole: *Di qualunque degli indicati oggetti ecc.*

Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 15 con la detta modificazione.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora al Titolo III, art. 16.

TITOLO III.

Scavi di antichità.

Art. 16.

Chiunque intenda fare scavi d'antichità in fondi propri o negli altrui, dovrà darne partecipazione al Ministero della Pubblica Istruzione o alle autorità da esso a questo effetto delegate, almeno quindici giorni prima d'intraprenderli.

La partecipazione dovrà contenere:

- a) Il nome e il cognome dello scavatore;
- b) La designazione del luogo dove s'intende scavare;
- c) Il consenso del proprietario del fondo o di chi ne abbia l'amministrazione o la tutela.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 17.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, per mezzo dell'autorità a questo effetto costituita, avrà il diritto di vigilare per la parte scientifica ed artistica gli scavi.

(Approvato.)

Art. 18.

Nei terreni pubblici o appartenenti a pubbliche amministrazioni, le auto-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1878

rità, a questo effetto delegate dal Ministero, potranno sospendere lo scavo quando questo sia mal condotto e riesca dannoso ai monumenti d'arte o d'antichità.

Quando lo scavo sia riconosciuto per valore artistico o storico di grande interesse nazionale, il Governo, o l'autorità da esso delegata, potrà assumerne la direzione, salvi restando i diritti dei proprietari e degli interessati.

(Approvato.)

Art. 19.

Quando gli scavi in proprietà privata danneggino o distruggano i monumenti invece di giovare al loro scoprimento, il Ministero della Pubblica Istruzione, o le autorità a questo effetto da esso delegate, potranno procedere contro gli intraprenditori per gli effetti dell'articolo 7 di questa legge. Questo procedimento porterà con sé la immediata sospensione dei lavori.

La stessa azione è data all'autorità contro gli scopritori che guastino o distruggano gli oggetti trovati.

(Approvato.)

Art. 20.

Ogni intraprenditore di scavi è obbligato di trasmettere alle autorità locali, a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istruzione delegate, nel corso di ogni settimana la nota descrittiva degli oggetti trovati, mobili o immobili, dando particolare avviso della scoperta delle iscrizioni.

La nota sarà firmata dall'intraprenditore dello scavo, e quando sia intervenuto allo scavo un assistente municipale, provinciale o governativo, dovrà esser firmata anche da questo.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone che siano tolte le parole « nel corso di ogni settimana », perchè pare sia una cosa che concerne i regolamenti. Quando dalla legge risulta che deve esser data la nota, il modo, a seconda dell'occasione e delle circostanze, sarà designato dai Regolamenti dell'autorità o del Ministero.

Quindi par superfluo ed anche forse dannoso

il lasciare, come dicevo, quelle parole, « nel corso di ogni settimana » e propongo perciò che vengano tolte.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 20, omettendo le parole: *nel corso di ogni settimana*.

Art. 20.

Ogni intraprenditore di scavi è obbligato di trasmettere alle autorità locali, a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istruzione delegate, la nota descrittiva degli oggetti trovati, mobili o immobili, dando particolare avviso della scoperta delle iscrizioni.

La nota sarà firmata dall'intraprenditore dello scavo, e quando sia intervenuto allo scavo un assistente municipale, provinciale o governativo, dovrà esser firmata anche da questo.

Chi intende di approvare l'articolo 20 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 21.

Gli oggetti ritrovati negli scavi che appartengono alle categorie designate nel primo articolo di questa legge, cadono *ipso facto*, appena trovati, sotto il disposto della stessa intera legge sopra la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità.

(Approvato.)

Art. 22.

La dichiarazione d'interesse nazionale per valore storico o artistico avrà per gli oggetti trovati negli scavi il suo effetto appena promossa dalle autorità governative provinciali o comunali a questo effetto delegate. L'autorità, a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istruzione delegata, dovrà nello spazio di venti giorni dichiarare se la mantiene. Passato questo spazio di tempo senza essere confermata, rimane annullata.

(Approvato.)

Art. 23.

Il diritto di prelazione per gli oggetti trovati negli scavi dovrà essere esercitato dentro un

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1878

meze dalla denunzia dell'intenzione di alienare gli oggetti trovati, da prorogarsi a sei mesi per oggetti per i quali il Governo intenda richiedere fondi speciali al Parlamento.

Quando la prelazione non debba essere esercitata sopra un prezzo già offerto e constatato, il prezzo sarà determinato da due periti nominati uno per parte, e in caso di dissenso da un terzo perito da nominarsi dalle parti.

Le dichiarazioni d'interesse nazionale per gli oggetti trovati negli scavi, fatte a richiesta e sopra denunzia dei proprietari o degli interessati, danno diritto in caso di prelazione o di esportazione all'abbonamento di un quarto della tassa di esportazione.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. La dizione della prima parte di quest'articolo mi pare che non sia nè corretta, nè esatta. Vi si parla prima del diritto di prelazione, poscia degli oggetti sui quali la prelazione deve essere esercitata.

Ma innanzi tutto conviene stabilire nettamente a chi competa il diritto di prelazione, perchè altrimenti la prelazione sarebbe una lettera morta.

È ben vero che nell'art. 12 è scritto che il diritto di prelazione si esercita dal Governo *per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, di qualsivoglia ente morale, pubblica amministrazione, e di qualunque cittadino italiano*, ma è da osservarsi prima di tutto che quell'articolo è posto sotto il titolo: *degli oggetti d'arte e d'antichità*, e che lo stesso art. 12 contempla tassativamente gli oggetti stessi, mentre invece l'art. 23 è posto sotto il titolo degli scavi, e parla degli oggetti trovati negli scavi stessi; epperò mi pare necessario fare almeno un richiamo allo stesso art. 12.

Passando all'altro punto, cioè agli oggetti sui quali debba esercitarsi il diritto di prelazione, mi sembra chiaro che qui non si raggiunge lo scopo dei proponenti e della legge, avvegnachè nell'art. 23 si tratta di oggetti in genere trovati negli scavi, senza distinguere cioè tra oggetti ed oggetti; tra quelli che abbiano una importanza maggiore e gli altri che ne abbiano una minore, diguisachè il Governo potrà esercitare il suo diritto di prelazione su

tutti gli oggetti qualunque sieno ed anche quando non sieno di alcuna rilevanza.

Conviene pertanto determinare chiaramente che la prelazione non potrà aver luogo se non sopra gli oggetti che siano di un pregio straordinario, ossia sopra quelli che sono compresi nella categoria indicata all'art. 1, d'onde la conseguenza di richiamare la disposizione dell'articolo 21.

E postochè ho la parola, dirò altresì che, per quell'armonia che è bene vi sia tra le diverse disposizioni della legge, nello stesso modo che si è fissato all'articolo 13 il termine di due mesi entro il quale si debba dal Governo esperire il diritto di prelazione per gli oggetti insigni per arte e per antichità, così si estenda anche a due mesi il termine per esercitare la prelazione sugli oggetti trovati negli scavi; ed in questa parte almeno io spero che avrò l'appoggio della persona la più competente, quello del Senatore Fiorelli; quindi se l'Ufficio Centrale ed il Senato volessero tener conto di queste mie osservazioni, io le riepilogherei nell'emendamento che propongo, in questi termini:

« Il diritto di prelazione, di cui all'art. 12, è pure esteso agli oggetti trovati negli scavi menzionati all'art. 21, e dovrà essere esercitato entro due mesi dalla denuncia » ecc., il resto come nell'art. 23.

Senatore FIORELLI. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dall'on. Cavallini.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Anche il Ministero accetta l'emendamento Cavallini, inquantochè, mi pare, chiarisce interamente la idea dell'art. 23.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'art. 23 colla modificazione testè accennata dall'on. Cavallini, accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro:

« Il diritto di prelazione, di cui all'art. 12 è pure esteso agli oggetti trovati negli scavi, menzionati all'art. 21, e dovrà essere esercitato entro due mesi dalla denuncia dell'intenzione di alienare gli oggetti trovati, da prorogarsi a sei mesi per gli oggetti per i quali il Governo intende richiedere fondi speciali al Parlamento ».

Il resto come l'ho già letto.

Chi intende approvare questo art. 23, voglia alzarsi.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1878

Art. 24.

Tutte le vertenze che insorgessero fra le autorità e gl'interessati per questo Titolo III saranno risolte per la parte tecnica o scientifica dalle Giunte superiori d'arte o d'archeologia, e per la parte amministrativa o giuridica dalle autorità o dai magistrati ordinari.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo 24, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Si passa al Titolo 4.

TITOLO IV.

Penalità della legge.

Art. 25.

Ogni contravvenzione agli art. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20 della presente legge sarà punita con una multa da 50 a 3,000 lire, estendibili per gli art 7, 8, 11, 12 fino a 5,000, in rapporto del valore dell'oggetto e della iattura cagionata dalla contravvenzione a giudizio dell'autorità locale a questo effetto costituita. Le contestazioni sulle contravvenzioni, come gli appelli delle medesime, sono rimesse ai Tribunali ordinari. Per le contravvenzioni agli articoli 7, 8, 11, 12, i Tribunali dovranno aggiungere alla multa l'indennizzo del danno sofferto dal pubblico sopra la base del valore dell'oggetto perduto.

Le pene stabilite in questo articolo non pregiudicano le disposizioni dell'art. 304 del Codice penale per i guasti ai pubblici monumenti.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. È sembrato che in quest'articolo fosse necessario di spiegare un po' meglio quella dicitura così complessa che sta nelle ultime tre linee: *Per le contravvenzioni agli articoli 7, 8, 11, 12 i Tribunali dovranno aggiungere alla multa ecc.*

Pare che non fosse espresso abbastanza chiaro il pensiero; quindi, avendo consultato anche

qualche persona competentissima in materia di diritto, si sarebbe venuti a questa dizione:

« Per le contravvenzioni agli art. 7 e 8, i Tribunali dovranno aggiungere alla multa l'indennizzo del danno sofferto dall'oggetto, e per le contravvenzioni agli articoli 11 e 12, una indennità, stimata *ex equo et bono* della perdita dell'oggetto in ragione dell'interesse nazionale.

« In ambedue i casi la base dell'indennizzo o indennità dovrà essere il valore dell'oggetto stesso ». Poi quel che segue.

PRESIDENTE. Questa modificazione l'accetta il signor Ministro?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque la prima parte dell'articolo sta com'è stampata, sino al comma che comincia colle parole: « Per le contravvenzioni », e questo comma viene modificato così: « Per le contravvenzioni agli articoli 7 e 8, i Tribunali dovranno aggiungere alla multa l'indennizzo del danno sofferto dall'oggetto; e per le contravvenzioni agli articoli 11 e 12 una indennità, stimata *ex equo et bono* della perdita dell'oggetto in ragione dell'interesse nazionale.

In ambedue i casi la base dell'indennizzo o indennità dovrà essere il valore dell'oggetto stesso ».

Il capoverso rimane qual è nella stampa.

Chi approva questo articolo 25 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 26.

Con reale decreto sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Articoli transitori.

Art. 27.

Nella vendita dei terreni demaniali sarà sempre riservato per due anni al Governo il diritto dello scavo, e la proprietà dei monumenti e degli oggetti rinvenuti in questo periodo di tempo.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1878

Art. 28.

Fino a che non sieno decorsi i due anni prefissi alla compilazione dei cataloghi, e che questi non sieno dichiarati compiuti dalle rispettive autorità come nell'art. 3, continueranno ad aver forza di legge in ciascuna provincia le vigenti disposizioni, che rimangono abrogate in ognuna di esse, dove e quando sia fatta quella dichiarazione.

(Approvato.)

Ora si dovrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge; ma essendosi un po' assottigliato in questi ultimi momenti il numero dei Senatori, meglio è rimandare la votazione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani, che si terrà alle ore 2.

Nomina di sei Senatori alla Giunta d'inchiesta sull'Amministrazione del Comune di Firenze, a tenore della legge 17 maggio 1878.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

Interpellanza del Senatore Lampertico al Presidente del Consiglio dei Ministri, sul decreto reale 26 dicembre 1877 per l'istituzione del Ministero del Tesoro.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Maggiore spesa pel compimento della galleria del Colle di Tenda;

Maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in provincia di Brescia;

Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali;

Nuova proroga dei termini per l'affrancaamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

La seduta è sciolta (ore 6).